ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

NEWSLETTER

INFORMAZIONE PROFESSIONALE N°46 DEL 07/08/2026

Detenzione del vaccino antitetanico tra i medicinali obbligatori di cui alla Tabella n. 2 della Farmacopea Ufficiale

Si informa che la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI), da oltre quattro anni, sta lavorando presso le competenti sedi istituzionali per ottenere una revisione della Tabella n. 2 della Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana, concernente l'elenco dei medicinali e dei dispositivi medici che le farmacie sono tenute obbligatoriamente a detenere.

Come noto, tra i medicinali obbligatoriamente previsti dalla Tabella n. 2 è attualmente indicato anche il **vaccino antitetanico monovalente**.

Tuttavia, come riportato nella nostra Informazione Professionale n. 40/2026, tale medicinale **non risulta più commercializzato in Italia** e la componente vaccinale contro il tetano è oggi disponibile esclusivamente nell'ambito di **vaccini combinati** (quali il vaccino trivalente difterite-tetano-pertosse (dTpa) o il vaccino bivalente tetano-difterite (Td), attualmente disponibili sul mercato italiano).

La Federazione ha rappresentato al Ministero della Salute la necessità di adeguare la previsione della Tabella n. 2 alla situazione attuale, considerata l'impossibilità di reperire il vaccino antitetanico monovalente originariamente previsto.

Nelle more dell'accoglimento delle modifiche richieste, **non può ritenersi automaticamente sostitutivo del vaccino antitetanico monovalente, previsto come obbligatorio, un vaccino combinato (bivalente, trivalente o altro vaccino contenente la componente antitetanica).**

Pertanto si ritiene che le farmacie debbano continuare a documentare l'impossibilità di adempiere all'obbligo di detenzione del vaccino antitetanico monovalente, conservando agli atti:

- la documentazione attestante la **mancata disponibilità del medicinale**, ad esempio comunicazioni relative alla cessata commercializzazione o all'indisponibilità del prodotto;
- la documentazione comprovante il tentativo di approvvigionamento, quale il **documento di trasporto (DDT)** o altra evidenza dell'ordine effettuato e non evaso dal distributore.

Tale documentazione consentirà di dimostrare che la farmacia ha posto in essere ogni attività necessaria per reperire il medicinale previsto dalla normativa, senza tuttavia poterlo ottenere per cause indipendenti dalla propria volontà.

Seguiranno eventuali aggiornamenti qualora intervengano modifiche o indicazioni da parte delle competenti Autorità.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
Dr.ssa Sara De Cesare	Dr. Giuseppe Losego